COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 805

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 805

Disegno di legge (*Discussione ed approvazione*):

Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, e 1953. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (3150) 806

PRESIDENTE 806

FRANZO, *Relatore* 806

Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (3220) . . . 806

PRESIDENTE 806, 807, 808

HELFER, *Relatore* 806

PUGLIESE 807

ZANFAGNINI 807, 808

FRANZO 807, 808

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 808

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

ARMOSINO ed altri: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed all'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8. (2979) . 808

PRESIDENTE 808, 809

HELFER, *Relatore* 809

Votazione segreta:

PRESIDENTE 809

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sodano.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta odierna, a sua richiesta, il deputato Armosino.

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 » già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 22 gennaio 1953.

Il relatore, onorevole Franzo, ha facoltà di riferire.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si autorizza la spesa di un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953. Sul disegno di legge, in data 12 marzo 1953, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole. Nella specie, trattasi di provvedimento di carattere strettamente finanziario e a noi componenti della Commissione agricoltura, data la sua finalità specifica, non resta che plaudire alla sua presentazione ed approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il testo del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1950, n. 94, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 26 febbraio 1953.

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di riferire.

HELFER, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione prevede lo spostamento di un miliardo di lire dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 31 alla lettera *d*) dello stesso articolo, raddoppiando, per quest'anno, l'importo previsto per i contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge medesima, e diminuendo della metà l'importo previsto per gli articoli 6 e 7 sempre della stessa legge e, cioè, quello destinato all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'acquisto di terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati, atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli.

Il provvedimento si giustifica col fatto che, mentre per i sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento di cui all'articolo 3, per contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti, per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 4, e per le concessioni di cui all'articolo 5, vi sono numerosissime domande presentate tempestivamente, ben difficilmente l'Azienda delle foreste demaniali riuscirebbe, in tempo utile, ad usare con profitto i fondi già stanziati per il 1953 per l'acquisto di terreni appartenenti a privati o a comuni. E questo perché i comuni e gli enti o i privati hanno opposto notevoli difficoltà ed il passaggio di proprietà dei terreni stessi comporta procedure assai difficoltose.

Pertanto, data la situazione, il Ministero ha provveduto a proporre lo spostamento di una parte dei fondi stanziati per favorire un immediato investimento di questo capitale disponibile.

Io ritengo che il disegno di legge debba essere approvato, così come è stato proposto, compreso l'emendamento che il Presidente presenterà tra breve.

Per maggiore chiarezza, do lettura del testo originale dei commi di cui si propone la

modifica. Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, stabilisce:

« Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ».

Il Ministro propone di ridurre a 500 milioni il miliardo di lire previsto alla lettera *b*); di ridurre a 500 milioni il miliardo di lire previsto alla lettera *c*); di elevare a due miliardi il miliardo previsto alla lettera *d*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole relatore ha accennato ad un emendamento aggiuntivo da me formulato. Una delle caratteristiche della legge a favore dei territori montani è quella di accelerare le procedure, ed è appunto per meglio raggiungere questo scopo che io propongo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è elevato rispettivamente a lire 50 milioni ed a lire 70 milioni per ciascun ordine di accreditamento da emettere in favore dei capi degli Ispettorati dipartimentali delle foreste e dei capi degli Ispettorati regionali delle foreste ».

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, nonché su questo emendamento.

PUGLIESE. Ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare questo disegno di legge per le difficoltà di effettuare i lavori di cui alle lettere *b*) e *c*) e di contro per le numerose richieste di contributi specialmente da parte di coltivatori diretti delle zone montane di tutte le provincie.

Le popolazioni montane hanno molto atteso la legge riguardante i loro territori, l'hanno accolta con grande entusiasmo e rimarrebbero ora deluse se, avendone la disponibilità, non si provvedesse a mettere a loro disposizione mezzi più adeguati alle loro esigenze.

ZANFAGNINI. Trovo inopportuno che sia diminuito lo stanziamento originario di un miliardo rispettivamente per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui alle lettere *b*) e *c*). Sarebbe stato meglio che il miliardo occorrente per soddisfare le numerose richieste di contributo da parte di piccoli coltivatori fosse derivato da un ulteriore incremento del fondo. E ciò affermo in quanto le condizioni della montagna sono così gravi che ogni distrazione di somme si traduce in una minore efficacia degli interventi dello Stato nei riguardi della sistemazione dei bacini montani.

Si dovrebbe giungere ad un finanziamento globale per non trovarsi nella necessità di approvare leggi parziali, ogni volta che il potere esecutivo, nella sua azione, consideri la opportunità di una migliore distribuzione dei pochi mezzi che ha a disposizione.

FRANZO. Per sottolineare l'opportunità della presentazione del disegno di legge, faccio presente che, nelle zone dove avrebbe dovuto operare l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, si è creata questa situazione: i comuni montani che sono proprietari di terreni e che vengono invitati ad alienarli, nella stragrande maggioranza, almeno nella mia provincia, non vogliono aderire alla richiesta. Nella maggior parte dei casi, si condiziona la vendita del terreno all'Azienda di Stato alla esigenza, che si realizzino determinate opere in un determinato periodo di tempo. È una remora alla realizzazione del programma dell'Azienda e, quindi, la modifica risulta quanto mai opportuna.

Ma poiché l'onorevole Presidente ha presentato un emendamento aggiuntivo che, se approvato, dovrà far tornare il provvedimento al Senato, desidererei presentare a mia volta un emendamento chiarificatore onde eliminare ogni inconveniente di carattere interpretativo. Propongo, pertanto, che l'articolo 1 del disegno di legge in discussione venga, così, modificato:

« Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire 4 miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di

miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire cinquecento milioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire cinquecento milioni per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

c) lire due miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ».

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il testo governativo conteneva soltanto le variazioni alla lettera *b*) (diminuzione di 500 milioni) e alla lettera *d*) (aumento di 500 milioni). L'VIII Commissione del Senato — ed il Governo ha aderito all'iniziativa — ha ritenuto opportuno di operare anche l'altra diminuzione. Non v'è dubbio che la vera giustificazione del provvedimento sta nel grave ritardo delle procedure inerenti agli espropri.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Zanfagnini e l'emendamento dell'onorevole Franzo, debbo dichiarare che si tratta di variazioni soltanto per questo esercizio. Il quarto comma dell'articolo 31, stabilisce precisamente: « per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di 4 miliardi di lire viene così ripartita... ». Noi modifichiamo il quarto comma alle lettere *b*) *c*) e *d*) e non v'è, pertanto, possibilità di equivoco.

Circa l'emendamento dell'onorevole Germani, dichiaro — a nome del Governo — di accettarlo. Esso non sposta di molto la disciplina vigente: è vero che la legge 25 luglio 1952, n. 991, prevede un massimo di 5 milioni, ma fa, altresì, salvi i maggiori limiti stabiliti, limiti che noi ora fissiamo in misura diversa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è così modificato alle lettere *b*), *c*) e *d*):

« *b*) lire cinquecento milioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

« *c*) lire cinquecento milioni per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

« *d*) lire due miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ».

L'onorevole Franzo insiste nel suo emendamento?

FRANZO. Non insisto.

Pongo in votazione l'articolo nel testo già letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 aggiuntivo, da me proposto e accettato dal Governo:

« Per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è elevato rispettivamente a lire 50 milioni ed a lire 70 milioni per ciascun ordine di accreditamento da emettere in favore dei Capi degli Ispettorati dipartimentali delle foreste e dei Capi degli Ispettorati regionali delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge, che diventa articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Armosino ed altri: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed all'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8. (2979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Armosino, Cappi, Marenghi, Bertola e Ferreri: « Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1936, numero 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, ed all'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di riferire.

HELFER, *Relatore*. Nel 1936, il Governo fascista per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo nelle pertinenze idrauliche demaniali, adottò alcuni provvedimenti che si dimostrarono utili all'economia del paese. Il canone fissato era di 20 lire annue indipendentemente dalla superficie adibita al rimboschimento. Questo canone venne, poi, decuplicato con la legge del 7 gennaio 1947, e successivamente, elevato a lire 1500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Fu anche disposto che la metà del valore del prodotto legnoso fosse attribuita al demanio dello Stato al momento del taglio, stabilendo così una specie di mezzadria fra lo Stato e il concessionario.

Questa disposizione ha provocato, naturalmente, un ristagno nelle richieste di concessioni, con la grave conseguenza di arrestare lo sviluppo della pioppicoltura. Coloro che si interessano del problema rilevarono le contraddizioni delle norme di legge in materia e proposero che, al posto di quella mezzadria (con un canone eccessivamente alto in quanto a pertinenze fertili e sufficientemente comode e sicure fanno riscontro quelle poco fertili, nient'affatto comode ed assolutamente instabili), si procedesse ad una sistemazione più equa delle concessioni, stabilendo quattro classi di terreni e fissando per ciascuna di esse un canone equo, da un massimo di 9000 lire ad un minimo di 1500 lire per ettaro.

Nel complesso, si riteneva che la regolamentazione delle concessioni non avrebbe recato alcun svantaggio alla finanza dello Stato. Ed infatti, in base ai calcoli fatti, la somma che lo Stato realizzerebbe riformando il sistema secondo la proposta di legge, sarebbe per lo meno pari a quella ottenuta con le disposizioni vigenti. Ma se si tiene conto che, con le modifiche proposte, non solo si assicura allo Stato un gettito ben precisato e sicuro, ma si evita l'onere della sorveglianza, la cui realizzazione richiederebbe la creazione di una apposita attrezzatura del tutto antieconomica, non si può che prendere in seria considerazione la proposta di legge ed approvarla nella sua totalità.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propongo di rinviare la discussione generale sulla proposta di legge ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 » (3150):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (3220):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bellucci, Bianco, Bolla, Bucciarelli Ducci, Calasso, Calcagno, Cavazzini, Colombo, Coppi Ilia, Cremaschi Olindo, Di Donato, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gatto, Germani, Gorini, Grammatico, Grifone, Helfer, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Negri, Pino, Pugliese, Rivera, Sansone, Stella, Tommasi, Tonengo, Truzzi, Volgger, Zanfagnini.

È in congedo:

Sodano.

La seduta termina alle 10,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI